



Convegno Nazionale Cantieri temporanei o mobili

Modifiche introdotte dalla Legge 29/12/2025 n. 198
agli articoli 113 e 115 del D. Lgs.81/08

Luca Rossi

Bologna, 27 maggio 2026
Ambiente Lavoro - Sala Concerto – Centro Servizi



Dipartimento Innovazioni Tecnologiche e Sicurezza degli Impianti Prodotti e insediamenti Antropici

Art.229

1. E' vietato il **trasporto** delle **persone** su **carrelli** di **teleferiche** o di altri sistemi di **funicolari** aeree costruiti per il trasporto di sole cose, salvo che per le operazioni di **ispezione, manutenzione e riparazione** e sempre che siano adottate **idonee misure precauzionali**, quali l'uso di **cintura** di **sicurezza**, l'adozione di attacchi supplementari del carrello alla fune traente, la predisposizione di adeguati mezzi di segnalazione.

Art.236

1. Prima di disporre l'entrata di lavoratori nei luoghi di cui all'art. 235, chi sopra intende ai lavori deve assicurarsi che nell'interno non esistano gas o vapori nocivi o una temperatura dannosa e deve, qualora vi sia pericolo, disporre efficienti lavaggi, ventilazione o altre misure idonee.
2. Colui che sopra intende deve, inoltre, provvedere a far chiudere e bloccare le valvole e gli altri dispositivi dei condotti in comunicazione col recipiente e a fare intercettare i tratti di tubazione mediante flange cieche o con altri mezzi equivalenti ed a far applicare, sui dispositivi di chiusura o di isolamento, un avviso con l'indicazione del divieto di manovrarli.
3. I lavoratori che prestano la loro opera all'interno dei luoghi predetti devono essere assistiti da altro lavoratore, situato all'esterno presso l'apertura di accesso.
4. Quando la **presenza di gas o vapori nocivi** non possa escludersi in modo assoluto o quando l'**accesso al fondo dei luoghi** predetti è **disagevole**, i **lavoratori** che vi entrano devono essere **muniti di cintura di sicurezza con corda di adeguata lunghezza** e, se necessario, di apparecchi idonei a consentire la normale respirazione

Art.348

1. I **lavoratori** addetti all'esercizio di **installazioni elettriche** o che comunque possono eseguire lavori, operazioni o manovre su impianti, macchine apparecchiature elettrici, devono avere a **disposizione** o essere individualmente forniti di appropriati mezzi ed attrezzi, quali fioretti o tenaglie isolanti, pinze con impugnatura isolata, guanti e calzature isolanti, scale, **cinture** e ramponi.

Art.386

1. I lavoratori che sono esposti a pericolo di **caduta dall'alto** o **entro vani** o che devono **prestare** la loro **opera** entro **pozzi, cisterne** e **simili** in condizioni di pericolo, devono essere **provvisi** di **adatta cintura** di **sicurezza**.

Art. 10 (Cinture di sicurezza)

Nei **lavori** presso **gronde** e **cornicioni**, sui **tetti**, sui **ponti sviluppabili** a forbice e simili, su **muri** in **demolizione** e nei **lavori analoghi** che comunque **espongano** a **rischi** di **caduta dall'alto** o **entro cavità**, quando **non** sia **possibile disporre** **impalcati** di **protezione** o **parapetti**, gli operai **addetti devono** far **uso** di **idonea cintura** di **sicurezza** con **bretelle collegate** a **fune** di **trattenuta**.

La **fune** di **trattenuta** deve essere **assicurata**, **direttamente** o mediante **anello scorrevole** lungo una **fune appositamente tesa**, a **parti stabili** delle **opere fisse** o **provvisionali**.

La **fune** e **tutti** gli **elementi costituenti** la **cintura** devono avere **sezioni** tali da **resistere** alle **sollecitazioni derivanti** da un'**eventuale caduta** del **lavoratore**.

La **lunghezza** della **fune** di **trattenuta** deve essere tale da **limitare** la **caduta** a non oltre m. **1,50**.

Nei **lavori** su **pali** l'operaio deve essere **munito** di **ramponi** e di **cinture** di **sicurezza**.

Art. 15 (Presenza di gas negli scavi)

Quando si eseguono lavori entro pozzi, fogne, cunicoli, camini e fosse in genere, devono essere adottate idonee misure contro i pericoli derivanti dalla presenza di gas o vapori tossici, asfissianti, infiammabili o esplosivi, specie in rapporto alla natura geologica del terreno o alla vicinanza di fabbriche, depositi, raffinerie, stazioni di compressione e di decompressione, metanodotti e condutture di gas, che possono dar luogo ad infiltrazione di sostanze pericolose.

Quando sia accertata o sia da temere la presenza di gas tossici, asfissianti o la irrespirabilità dell'aria ambiente e non sia possibile assicurare una efficiente aereazione ed una completa bonifica, i **lavoratori** devono essere provvisti di apparecchi respiratori, ed essere **muniti di cintura di sicurezza con bretelle passanti** sotto le **ascelle** collegate a **funi di salvataggio**, le quali devono essere **tenute** all'esterno dal **personale** addetto alla **sorveglianza**. Questo deve mantenersi in continuo collegamento con gli operai all'interno ed essere in grado di sollevare prontamente all'esterno il lavoratore colpito dai gas.

Possono essere adoperate le maschere respiratorie, in luogo di autorespiratori, solo quando, accertate la natura e la concentrazione dei gas o vapori nocivi o asfissianti, esse offrano garanzia di sicurezza e sempreché sia assicurata una efficace e continua aereazione.

Quando siasi accertata la presenza di gas infiammabili o esplosivi, deve provvedersi alla bonifica dell'ambiente mediante idonea ventilazione; deve inoltre vietarsi, anche dopo la bonifica, se siano da temere emanazioni di gas pericolosi, l'uso di apparecchi a fiamma, di corpi incandescenti e di apparecchi comunque suscettibili di provocare fiamme o surriscaldamenti atti ad incendiare il gas.

Nei casi previsti dal secondo, terzo e quarto comma del presente articolo i lavoratori devono essere abbinati nell'esecuzione dei lavori.

Art. 73 (Misure di sicurezza)

La **demolizione** dei **muri** deve essere fatta **servendosi** di **ponti** di **servizio indipendenti** dall'opera in demolizione.

E' **vietato** fare **lavorare** gli **operai** sui **muri** in **demolizione**.

Gli obblighi di cui ai commi precedenti non sussistono quando trattasi di muri di altezza inferiore ai cinque metri; in tali casi e per **altezze** da **due** a **cinque metri** si deve fare uso di **cinture** di **sicurezza**.

Dlgs 626/94 e Dlgs 235/03

Decreto legislativo del 19 Settembre **1994**, n. **626**.

Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE E 99/92/CE riguardanti il miglioramento della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

Decreto legislativo dell'8 luglio **2003**, n. **235**

Attuazione della direttiva 2001/45/CE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori

Decreto legislativo del 19 Settembre **1994**, n. **626**. Aggiornamento 2003

Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE, 99/92/CE, 2001/45/CE, 2003/10/CE e 2003/18/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro.

Dlgs 81/08

Art. 115 (vecchio) (Sistemi di protezione contro le cadute dall'alto)

1. Nei lavori in quota qualora non siano state attuate misure di protezione collettiva come previsto all'articolo 111, comma 1, lettera a), è necessario che i lavoratori utilizzino idonei sistemi di protezione idonei per l'uso specifico composti da diversi elementi, non necessariamente presenti contemporaneamente, conformi alle norme tecniche, quali i seguenti:

- a) assorbitori di energia;
- b) connettori;
- c) dispositivo di ancoraggio;
- d) cordini;
- e) dispositivi retrattili;
- f) guide o linee vita flessibili;
- g) guide o linee vita rigide;
- h) imbracature.

2. Il sistema di protezione, certificato per l'uso specifico, deve permettere una caduta libera non superiore a 1,5 m o, in presenza di dissipatore di energia a 4 metri (*Comma abrogato dall'art. 115 del D.lgs. 3 agosto 2009, n. 106*)

Dlgs 81/08

Art. 115

(Sistemi di protezione contro le cadute dall'alto)

3. Il sistema di protezione deve essere assicurato, direttamente o mediante connettore lungo una guida o linea vita, a parti stabili delle opere fisse o provvisorie.
4. Nei lavori su pali il lavoratore deve essere munito di ramponi o mezzi equivalenti e di idoneo dispositivo anticaduta.

Dlgs 81/08

Art. 115

(Sistemi di protezione contro le cadute dall'alto)

1. Nei lavori in quota i sistemi di protezione collettiva a cui dare priorità rispetto ai sistemi di protezione individuale, come previsto all'articolo 111, comma 1, lettera a), in via prioritaria sono:

- a) parapetti;
- b) reti di sicurezza.

2. Qualora non sia stato possibile attuare quanto previsto al comma 1, è necessario che i lavoratori utilizzino sistemi di protezione individuale idonei per l'uso specifico quali:

- a) sistemi di trattenuta;
- b) sistemi di posizionamento sul lavoro;
- c) sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi;
- d) sistemi di arresto caduta.

Art. 115

(Sistemi di protezione contro le cadute dall'alto)

3. Nella scelta dei sistemi di protezione individuale è prioritario procedere alla scelta dei sistemi di cui al comma 2, lettere a), b) e c), rispetto al sistema di cui alla lettera d) del medesimo comma 2.
4. I sistemi di cui al comma 2, costituiti da un dispositivo di presa del corpo e da un sistema di collegamento, devono essere assicurati a un punto di ancoraggio sicuro.
5. I sistemi di cui al comma 2, lettera c), devono rispettare quanto previsto all'articolo 111, comma 4, e all'articolo 116.

Art. 111

(Obblighi del datore di lavoro nell'uso di attrezzature per lavori in quota)

4. Il datore di lavoro dispone affinché siano impiegati sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi alle quali il lavoratore è direttamente sostenuto, soltanto in circostanze in cui, a seguito della valutazione dei rischi, risulta che il lavoro può essere effettuato in condizioni di sicurezza e l'impiego di un'altra attrezzatura di lavoro considerata più sicura non è giustificato a causa della breve durata di impiego e delle caratteristiche esistenti dei siti che non può modificare. Lo stesso datore di lavoro prevede l'impiego di un sedile munito di appositi accessori in funzione dell'esito della valutazione dei rischi e, in particolare, della durata dei lavori e dei vincoli di carattere ergonomico.

DPR 547/55

Art.17

1. Le scale a pioli di altezza superiore a m. 5, fissate su pareti o incastellature verticali o aventi una inclinazione superiore a 75 gradi, devono essere provviste, a partire da metri 2,50 dal pavimento o dai ripiani, di una solida gabbia metallica di protezione avente maglie o aperture di ampiezza tale da impedire la caduta accidentale della persona verso l'esterno.
2. La parete della gabbia opposta al piano dei pioli non deve distare da questi più di cm. 60.
3. I pioli devono distare almeno 15 centimetri dalla parete alla quale sono applicati o alla quale la scala è fissata.
4. Quando l'applicazione della gabbia alle scale costituisca intralcio all'esercizio o presenti notevoli difficoltà costruttive, devono essere adottate, in luogo della gabbia, altre misure di sicurezza atte ad evitare la caduta delle persone per un tratto superiore ad un metro.

Art. 113 (vecchio) (Scale)

1.

2. Le scale a pioli di altezza superiore a m 5, fissate su pareti o incastellature verticali o aventi una inclinazione superiore a 75 gradi, devono essere provviste, a partire da m 2,50 dal pavimento o dai ripiani, di una solida gabbia metallica di protezione avente maglie o aperture di ampiezza tale da impedire la caduta accidentale della persona verso l'esterno. La parete della gabbia opposta al piano dei pioli non deve distare da questi più di cm 60. I pioli devono distare almeno 15 centimetri dalla parete alla quale sono applicati o alla quale la scala è fissata. Quando l'applicazione della gabbia alle scale costituisca intralcio all'esercizio o presenti notevoli difficoltà costruttive, devono essere adottate, in luogo della gabbia, altre misure di sicurezza atte ad evitare la caduta delle persone per un tratto superiore ad un metro.

3.....

Art. 113 (Scale)

1.

2. Le scale verticali permanenti di altezza superiore a 5 metri, aventi una inclinazione superiore a 75 gradi, fissate ad un supporto e utilizzate come mezzo di accesso, devono essere provviste, in alternativa, in base alla valutazione del rischio, di un sistema di protezione individuale contro le cadute dall'alto di cui all'articolo 115 o di una gabbia di sicurezza. I pioli devono distare almeno 15 centimetri dalla parete alla quale sono applicati o alla quale la scala è fissata. Nel caso di adozione della gabbia di sicurezza la medesima deve essere dotata di maglie o aperture di ampiezza tale da impedire la caduta accidentale della persona verso l'esterno. La parete della gabbia opposta al piano dei pioli non deve distare da questi più di 60 centimetri.

3.....

Grazie per l'attenzione

Luca Rossi

*Dipartimento Innovazioni Tecnologiche
e sicurezza degli impianti, prodotti ed insediamenti antropici (DIT)*

lu.rossi@inail.it